

Pubblicato il 27/10/2017

N. 01274/2017 REG.PROV.CAU.

N. 02262/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2262 del 2017, proposto da:

Comune di Calatafimi Segesta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Comandè, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Carlo Comandè in Palermo, via Caltanissetta 2/D;

contro

Regione Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Regione Sicilia - Assessorato Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Dipartimento Bb.Cc. e Identità Siciliana, Regione Sicilia - Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana - Soprintendenza Bb.Cc. e Aa. di Trapani, Presidente Regione Siciliana, in persona dei legale rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria, con uffici siti in Palermo, via Alcide De Gasperi. 81;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto dell'Assessore dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana n. 2694 del 15 giugno 2017 di "Rettifiche all'adozione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani", notificato al Comune di Calatafimi Segesta con nota dell'Assessorato Regionale dei Beni

Culturali e dell'Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani prot. n. 3238 del 22 giugno 2017, acquisita al protocollo del Comune in data 27 giugno 2017, con il n. 9646 e pubblicato all'albo pretorio del medesimo Comune a far data dal 30 giugno 2017 per 90 giorni consecutivi, con il quale è stato modificato e sostituito il Piano Paesaggistico degli ambiti 2 e 3 della Provincia di Trapani di cui al precedente D.A. n. 6683 del 29 dicembre 2016, per quanto in questa sede di interesse;

- ove occorra e per quanto di ragione del precedente D.A. n. 6683 del 29 dicembre 2016;

- degli artt. 37 e 38 delle Norme di attuazione del Piano Paesaggistico degli ambiti 2 e 3 della Provincia di Trapani allegate al D.A. n. 2694 del 15 giugno 2017, nella parte in cui dispongono per le aree "Paesaggio locale 17 – Segesta" e "Paesaggio locale 18 – Fiume Freddo" limitazioni ovvero divieti assoluti rispetto alla possibilità di realizzare nuove costruzioni, di attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi, discariche o simili nonché l'obbligo di mantenere inalterato l'assetto geomorfologico delle aree inserite nei predetti paesaggi locali;

- delle Tavole allegate al Piano adottato con D.A. n. 2694 del 15 giugno 2017, relativamente all'individuazione dei beni paesaggistici e delle aree ricomprese dei paesaggi locali 17 e 18;

- dell'art. 12 delle N.A. allegate al Piano adottato con D.A. n. 2694 del 15 giugno 2017, nella parte in cui prevede che i beni paesaggistici di cui all'art. 142 lett. g) vengano individuati ai sensi della Carta forestale regionale di cui all' Inventario Forestale Regionale;

- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale ad oggi non conosciuto dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Sicilia - Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e di Regione Sicilia - Assessorato Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Dipartimento Bb.Cc. e Identità Siciliana e di Regione Sicilia - Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana - Soprintendenza Bb.Cc. e Aa. di Trapani e di Presidente Regione Siciliana;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2017 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

CONSIDERATO che con il ricorso in esame il Comune di Calatafimi Segesta sostiene l'immediata lesività delle disposizioni contenute nell'impugnato piano paesaggistico rispetto allo sviluppo del territorio comunale e dell'economia locale;

Considerato che nel costituirsi nel presente giudizio l'Avvocatura erariale non ha articolato scritti a difesa;

RITENUTO che con questo T.A.R., con sentenza n. 2173/2015, ha affermato il principio secondo cui le "prescrizioni di tutela", ossia le specifiche e puntuali disposizioni relative a ben individuati "beni paesaggistici" (come tipologicamente enucleati nell'art. 134), ostano, sin dall'adozione del Piano, alla realizzazione di "interventi" di segno contrario, laddove le più generali "previsioni", ossia gli indirizzi di massima stabiliti dal Piano, acquistano cogenza (e prevalgono sulla configgente pianificazione territoriale ed urbanistica) solo con l'approvazione del Piano", evidenziando che le misure di salvaguardia dei piani in questione possano giustificarsi unicamente con riguardo alle "prescrizioni di tutela", ma non anche alle cc.dd. "previsioni";

RITENUTO che appare apprezzabile anche in questa sede, ed allo stato, il dedotto danno grave ed irreparabile prospettato dal Comune ricorrente;

RITENUTO che, nei limiti suddetti, la domanda cautelare va accolta;

RITENUTO di poter compensare tra le parti le spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe indicato e per l'effetto:

- a) sospende, nei sensi di cui in motivazione, l'efficacia dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 22 marzo 2018, ore di rito.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Tulumello, Presidente FF

Aurora Lento, Consigliere

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Valenti

IL PRESIDENTE
Giovanni Tulumello

IL SEGRETARIO

Pubblicato il 27/10/2017

N. 01275/2017 REG.PROV.CAU.

N. 01237/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1237 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Comune di Petrosino, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Comandè, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Carlo Comandè sito in Palermo, via Caltanissetta N.2/D;

contro

Regione Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Regione Siciliana - Assessorato Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Dipartimento Bb.Cc. e Identità Siciliana, Regione Siciliana - Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana - Soprintendenza Bb.Cc. e Aa. di Trapani, Presidente Regione Siciliana, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria, con uffici siti in Palermo, via Alcide De Gasperi. 81;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso introduttivo:

- del Decreto dell'Assessore dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana n. 6683 del 29 dicembre 2016, notificato al Comune di Petrosino con nota dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana prot. n. 814 del 9 febbraio 2017, acquisita al protocollo del Comune in data 13 febbraio 2017, con il n. 2427 e pubblicato all'albo pretorio del medesimo Comune a far data dal 14 febbraio 2017 per 90 giorni consecutivi, con il quale è stato adottato il Piano Paesaggistico degli ambiti 2 e 3 della Provincia di Trapani per quanto in questa sede di interesse;

- degli artt. 25, 26 e 27 delle Norme di attuazione del Piano Paesaggistico degli ambiti 2 e 3 della Provincia di Trapani allegate al D.A. n. 6683 del 29 dicembre 2016, nella parte in cui dispongono per le aree "Paesaggio locale 05 – Marsala", "Paesaggio locale 06 – Sciare", "Paesaggio locale 07 – Mazara" limitazioni ovvero divieti assoluti rispetto alla possibilità di realizzare nuove costruzioni, nuove serre, nuove infrastrutture e di attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi, ed in particolare dei punti 5.e, 5.g, 5.l, 5.m, 6.d, 7.e, 7.g, 7.i dei rispettivi paragrafi 2;

- degli artt. 11 e art. 40 delle Norme di attuazione del Piano Paesaggistico degli ambiti 2 e 3 della Provincia di Trapani allegate al D.A. n. 6683 del 29 dicembre 2016, nella parte in cui dispongono che nella "fascia di rispetto costiera" "non sono ammessi: nuove edificazioni ed interventi di trasformazione urbanistica, tranne indicazioni diverse previste nei Paesaggi Locali e salvo quando la stessa fascia interessa le aree di recupero di cui all'art. 20 delle presenti norme; le opere a mare e i manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine; le opere che alterino il percorso delle correnti costiere, creando danni alla flora marina, e che alterano l'ecosistema dell'interfaccia costa mare; la creazione di strade litoranee e la realizzazione di nuove infrastrutture viarie, salvo quando rientrano all'interno di aree di recupero di cui all'art. 20 delle presenti norme di attuazione, con esclusione dei percorsi pedonali e ciclabili";

- delle Tavole allegate al Piano adottato con D.A. n. 6683 del 29 dicembre 2016, relativamente all'individuazione dei beni paesaggistici e delle aree ricomprese dei paesaggi locali 05, 06 e 07;

- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale ad oggi non conosciuto dal ricorrente.

Inoltre con ricorso per motivi aggiunti:

- del Decreto dell'Assessore dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana n. 2694 del 15 giugno 2017 recante "Rettifiche all'adozione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani", notificato al Comune di Petrosino con nota dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani prot. n. 3233 del 22 giugno 2017, acquisita al protocollo del Comune in data 29 giugno 2017, con il n. 10812 e pubblicato all'albo pretorio del medesimo Comune a far data dal 30 giugno 2017 per 90 giorni consecutivi, con il quale è stato modificato e sostituito il Piano Paesaggistico degli ambiti 2 e 3 della Provincia di Trapani di cui al precedente D.A. n. 6683 del 29 dicembre 2016, per quanto in questa sede di interesse;

- degli artt. 25, 26 e 27 delle Norme di attuazione del Piano Paesaggistico degli ambiti 2 e 3 della Provincia di Trapani allegate al D.A. n. 2694 del 15 giugno 2017, nella parte in cui dispongono per le aree "Paesaggio locale 05 – Marsala", "Paesaggio locale 06 – Sciare", "Paesaggio locale 07 –

Mazara” limitazioni ovvero divieti assoluti rispetto alla possibilità di realizzare nuove costruzioni, nuove serre, nuove infrastrutture e di attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi, ed in particolare dei punti 5.e, 5.g, 5.l, 5.m, 6.d, 7.e, 7.g, 7.i dei rispettivi paragrafi 2;

- delle Tavole allegate al Piano adottato con D.A. n. 2694 del 15 giugno 2017, relativamente all'individuazione dei beni paesaggistici e delle aree ricomprese dei paesaggi locali 5, 6 e 7;

- dell'art. 6 delle Norme di attuazione del Piano Paesaggistico degli ambiti 2 e 3 della Provincia di Trapani allegate al D.A. n. 2694 del 15 giugno 2017, nella parte in cui dispone che nelle aree che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B il Piano vale come quale strumento di indirizzo programmatico;

- degli artt. 11 e art. 40 delle Norme di attuazione del Piano Paesaggistico degli ambiti 2 e 3 della Provincia di Trapani allegate al D.A. n. 2694 del 15 giugno 2017, nella parte in cui dispongono che nella “fascia di rispetto costiera” “non sono ammessi: - nuove edificazioni ed interventi di trasformazione urbanistica, tranne indicazioni diverse previste nei Paesaggi Locali e salvo quando la stessa fascia interessa le aree di recupero di cui all'art. 20 delle presenti norme; le opere a mare e i manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine; le opere che alterano il percorso delle correnti costiere, creando danni alla flora marina, e che alterano l'ecosistema dell'interfaccia costa mare; la creazione di strade litoranee e la realizzazione di nuove infrastrutture viarie, salvo quando rientrino all'interno di aree di recupero di cui all'art. 20 delle presenti norme di attuazione, con esclusione dei percorsi pedonali e ciclabili”;

- dell'art. 12 delle N.A. allegate al Piano adottato con D.A. n. 2694 del 15 giugno 2017, nella parte in cui prevede che i beni paesaggistici di cui all'art. 142 lett. g) vengano individuati ai sensi della Carta forestale regionale di cui all' Inventario Forestale Regionale inventario;

- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale ad oggi non conosciuto dal ricorrente.

Visto il ricorso introduttivo e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo per le Amministrazioni intimiate;

Vista l'ordinanza n. 843/2017 di accoglimento della domanda cautelare con la quale è stata altresì fissata per la trattazione nel merito l'Udienza pubblica di trattazione del 23 novembre 2017;

Visto il ricorso per motivi aggiunti;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati con i predetti motivi aggiunti, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2017 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

PREMESSO che, dopo la misura cautelare concessa con ordinanza n. 843/2017, l'Amministrazione ha adottato i nuovi provvedimenti in epigrafe indicati con cui ha adottato il nuovo decreto di adozione del Piano in esame, n. 2694 del 15 giugno 2017, qualificando lo stesso quale "*Rettifica all'adozione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di trapani – Adozione ai sensi del D. lgs. 42/04 e s.m.i. e del R.D. 1357/40*";

CONSIDERATO che con i predetti motivi aggiunti il Comune di Petrosino, premessa la natura dei nuovi atti impugnati (che qualifica quali atti di conferma propria, che sostituiscono i precedenti, tra cui il decreto di adozione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 della Provincia di Trapani; atti immediatamente lesivi degli interessi dell'amministrazione comunale), ha articolato cinque motivi di illegittimità, molti dei quali sono riconducibili alle medesime censure già formulate nel ricorso principale;

CONSIDERATO che si contesta, segnatamente, la reiterata introduzione di limitazioni ovvero divieti assoluti rispetto alla possibilità di realizzare nuove costruzioni, nuove serre, nuove infrastrutture e di attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali, ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi;

RITENUTO che con lo stesso ricorso si impugnano, inoltre, le previsioni delle N.T.A. nella parte in cui si incide sulla fascia di rispetto costiera prevedendosi, tra l'altro, che "*non sono ammessi: - nuove edificazioni ed interventi di trasformazione urbanistica, tranne indicazioni diverse previste nei Paesaggi Locali e salvo quando la stessa fascia interessa le aree di recupero di cui all'art. 20 delle presenti norme (...)*";

CONSIDERATO che anche con il ricorso per motivi aggiunti il Comune sostiene altresì:

- a) l'immediata lesività delle nuove disposizioni per lo sviluppo del territorio comunale e dell'economia locale, prevalentemente agricola ed esercitata in serre, dedita alla trasformazione dei prodotti agricoli locali;
- b) che, per l'effetto delle disposizioni impuginate, buona parte dell'esiguo territorio comunale (di appena 45,28 Km²) è stato sottoposto a livello di tutela 2, con la conseguente contrazione della possibilità di nuovi insediamenti produttivi atteso che dall'esame degli elaborati e delle tavole allegate al Piano risulterebbero individuate diverse aree boschive che, invero, non sono annoverabili per tipologia tra quelle previste dalla L.R. 16/1996;
- c) l'illegittimità dei vincoli imposti sulle aree già classificate come zone "B" dallo strumento urbanistico vigente (Piano Comprensoriale approvato con D.P.R.S. n. 133/A del 29 novembre 1977), in palese violazione di quanto previsto dagli artt. 142 D.Lgs. 42/2004 e 15 della L.R. 78/1976;
- d) l'illegittimità della previsione del livello di tutela 3 (comportante il divieto assoluto di edificazione) su tutta la fascia costiera di pertinenza del Comune;

RITENUTO che con questo T.A.R., con sentenza n. 2173/2015 già richiamata nell'ordinanza n. 843/2017, ha affermato il principio secondo cui le "prescrizioni di tutela", ossia le specifiche e puntuali disposizioni relative a ben individuati "beni paesaggistici" (come tipologicamente enucleati nell'art. 134), ostano, sin dall'adozione del Piano, alla realizzazione di "interventi" di segno contrario, laddove le più generali "previsioni", ossia gli indirizzi di massima stabiliti dal Piano, acquistano cogenza (e prevalgono sulla configgente pianificazione territoriale ed urbanistica) solo con l'approvazione del Piano", evidenziando che le misure di salvaguardia dei piani in questione possano giustificarsi unicamente con riguardo alle "prescrizioni di tutela", ma non anche alle cc.dd. "previsioni";

RITENUTO che appare apprezzabile anche in questa sede, ed allo stato, il dedotto danno grave ed irreparabile prospettato dal Comune ricorrente con i motivi aggiunti per cui, nei limiti suddetti, la nuova domanda cautelare va accolta;

CONSIDERATO infine che, stante l'esigenza di garantire il rispetto dei termini a difesa a seguito della proposizione del ricorso per motivi aggiunti, occorre differire l'udienza pubblica di trattazione, precedentemente fissata per il 23 novembre 2017, per consentire la trattazione congiunta del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

RITENUTO di poter compensare tra le parti le spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe indicato e per l'effetto:

- a) sospende, nei sensi di cui in motivazione, l'efficacia dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti l'udienza pubblica del 22 marzo 2018, ore di rito.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Tulumello, Presidente FF

Aurora Lento, Consigliere

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Valenti

IL PRESIDENTE
Giovanni Tulumello

IL SEGRETARIO